



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito www.comune.cembralisignago.tn.it

Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

DETERMINAZIONE **N. 191 dd. 28 luglio 2026**

del Responsabile
del SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORRI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO UPS A SERVIZIO DELLA PIAZZOLA DELL'ELISUPERFICIE PER LA DURATA DI 3 ANNI. CODICE CIG: BC672BD099

Assunta da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Stonfer Mauro

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORRI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO UPS A SERVIZIO DELLA PIAZZOLA DELL'ELISUPERFICIE PER LA DURATA DI 3 ANNI.

CODICE CIG: BC672BD099

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che presso la piazzola dell'elisuperficie sita in Cembra è installato un gruppo di continuità (UPS) a servizio degli impianti tecnologici della stessa;

Considerato che il corretto funzionamento dell'impianto riveste carattere essenziale ai fini della gestione delle emergenze e che, pertanto, risulta necessario garantirne la costante efficienza mediante un'adeguata manutenzione periodica;

Preso atto che la ditta Borri S.p.A. è il centro di assistenza specializzato per i gruppi di continuità a marchio Legrand, identici a quelli installati presso l'elisuperficie;

Dato atto che la ditta, a seguito di richiesta di preventivo, ha trasmesso la propria migliore offerta, acquisita al protocollo comunale n. 5657 di data 02.07.2026, relativa al servizio di manutenzione periodica dell'impianto UPS per la durata di tre anni, per un corrispettivo annuo di euro 600,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di euro 1.800,00 oltre IVA;

Dato atto, altresì, che il contratto attualmente in essere per il servizio di manutenzione periodica dell'impianto UPS scadrà in data 09.08.2026 e che il nuovo affidamento avrà decorrenza a partire dal 10.08.2026, al fine di garantire la continuità del servizio;

Ritenuta l'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi della normativa provinciale e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, avuto riguardo all'importo dell'affidamento e alla natura delle prestazioni richieste;

Rilevato che quando il valore contrattuale non eccede la soglia prevista dalla normativa statale (art. 50 comma 1 lett. b del d.lgs. 36/2023) che, con riguardo agli affidamenti di servizi e forniture è pari ad euro 140.000,00, è consentito, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm.i., il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea, esercitabile mediante predisposizione di un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico provinciale.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 che attribuisce la facoltà di effettuare spese per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP Spa.

Considerato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 (Procedure per l'affidamento), con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Considerato inoltre che l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso del previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Preso atto delle “Linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020, le quali stabiliscono che, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall’art. 21, c. 4, L.P. 23/1990), l’amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell’anno civile, la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l’importo indicato nell’art. 21, c. 4 della L.P. 23/1990.

Accertato a tal proposito di non trovarsi in condizioni di contrasto con le sopracitate disposizioni provinciali disciplinanti il principio di rotazione degli incarichi per gli affidamenti diretti di servizi/forniture e rilevato che, ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, è comunque possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

Visti i principi enunciati in merito all’affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di euro 140.000,00 stabilita all’art. 21 comma 4, della Legge Provinciale 23/1990 nonché dall’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

Dato atto altresì che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ha verificato che l’appalto in questione è privo di un interesse transfrontaliero certo stante il modico importo oggetto del presente affidamento.

Verificata inoltre in capo al predetto RUP, ai fini dell’adozione del presente atto, l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 d.lgs. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i, nonché il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo.

Rilevato che, ai sensi del disposto dell’art. 53 del d.lgs. 36/2023, codesta amministrazione non ritiene necessario procedere alla richiesta della cauzione definitiva in quanto trattasi di importo modesto nonché di impresa di comprovata fiducia nel settore.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023 si può procedere direttamente all’affido tramite determina a contrarre e che ai sensi dell’art. 18, comma 1, il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un semplice scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Rilevato che l’operatore economico Borri S.p.a. P.IVA (03471720965) c.f. (10030570153), con sede in via 8 Marzo, n. 2 – Bibbiena (AR), risulta essere in regola con riguardo alla situazione di regolarità contributiva, avendo l’amministrazione comunale provveduto all’acquisizione d’ufficio del DURC valido e regolare fino al 10.10.2026

Vista la deliberazione giuntale n. 176 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028;

Vista la deliberazione giuntale n. 43 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il “Piano integrato di attività e di organizzazione 2026-2028;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la L.R. 03.05.2018, n. 2 – codice degli enti locali della Regione TAA;

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 126 della L.R. 2/2018,

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Borri S.p.A. il servizio di manutenzione periodica del gruppo di continuità (UPS) installato presso la piazzola dell'elisuperficie di Cembra, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 10.08.2026 e scadenza al 09.08.2029, alle condizioni contenute nel preventivo acquisito al protocollo comunale n. 5657 di data 2 luglio 2026, per un corrispettivo annuo di euro 600,00 oltre IVA di legge, pari ad un importo complessivo di euro 1.800,00 oltre IVA di legge;
- 2) Di dare atto che il servizio avrà decorrenza dal 10.08.2026 e durata triennale, con scadenza il 09.08.2029
- 3) Di impegnare la spesa complessiva di 2.196,00 -, IVA compresa, con imputazione al bilancio pluriennale 2026–2028, esercizio 2026, 2027, 2028 come segue:

Codice conto finanziario	Missione – programma-titolo	Capitolo
1.03.02.09.008	11.01.1	11010280/0

- 4) Di dare atto che all'incarico in argomento è stato attribuito il seguente codice CIG: BC672BD099
- 5) Di trasmettere copia alla ditta Borri S.p.a. tramite indirizzo di posta elettronica giulia.fanchin@legrand.com
- 6) Di dare atto che per la liquidazione conseguente si provvede a norma dell'art. 25, del Regolamento di contabilità;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, se comportante impegni di spesa, con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità;
- 8) Di dare atto che, con riguardo al presente provvedimento, non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali".

Avverso le determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.